



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2013 (10.06)  
(OR. en)**

**10488/13**

**ECOFIN 463  
UEM 160**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	<a href="#">29 maggio 2013</a>
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 388 final
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2004/918/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2013) 388 final.

All.: COM(2013) 388 final



Bruxelles, 29.5.2013  
COM(2013) 388 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che abroga la decisione 2004/918/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria**

{SWD(2013) 388 final}

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che abroga la decisione 2004/918/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2004 il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo e ha adottato una raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2008<sup>1</sup>.
- (2) Il 18 gennaio 2005, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 8, del TCE, il Consiglio ha ritenuto che l'Ungheria non avesse dato seguito effettivo alla sua raccomandazione e l'8 marzo 2005 ha formulato un'altra raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE, confermando il termine del 2008 per la correzione del disavanzo eccessivo. L'8 novembre 2005 il Consiglio ha stabilito che l'Ungheria, per la seconda volta, non si era conformata alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE. Di conseguenza, il 10 ottobre 2006 il Consiglio ha rivolto all'Ungheria una terza raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE posticipando al 2009 il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha concluso che si poteva ritenere che le autorità ungheresi avessero dato seguito effettivo alla raccomandazione dell'ottobre 2006 e, in un contesto di grave recessione economica, ha formulato una raccomandazione rivista, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE, stabilendo ancora una volta un nuovo termine per la correzione, cioè il 2011. Il 27 gennaio 2010 la Commissione ha concluso che l'Ungheria aveva dato seguito effettivo alle ultime raccomandazioni del Consiglio; il Consiglio ha condiviso tale parere nelle conclusioni del 16 febbraio 2010, ma ha richiamato l'attenzione sulla presenza di rischi significativi.

---

<sup>1</sup> I documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell'Ungheria sono consultabili al seguente indirizzo:

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/deficit/countries/hungary\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/hungary_en.htm)

- (3) Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del luglio 2009 entro il termine stabilito nella medesima. Sebbene nel 2011 il valore di riferimento del 3% del PIL stabilito nel trattato non fosse stato superato, tale risultato non si basava su una correzione strutturale e duratura bensì su considerevoli entrate una tantum. A ciò si aggiungeva un deterioramento strutturale cumulativo stimato di oltre il 2% del PIL nel 2010 e nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulativo raccomandato del saldo di bilancio pari allo 0,5% del PIL. Inoltre, benché nel 2012 le autorità stessero attuando misure strutturali che avrebbero dovuto compensare ampiamente il precedente deterioramento, il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato sarebbe stato rispettato solo grazie a misure una tantum pari a quasi l'1% del PIL anche nel 2012, e sarebbe stato superato nel 2013.
- (4) Il 13 marzo 2012, il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione all'Ungheria, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012. Le autorità ungheresi sono state invitate a compiere le seguenti azioni: i) porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2012 in modo credibile e duraturo; ii) compiere un ulteriore sforzo di bilancio di almeno  $\frac{1}{2}\%$  del PIL per garantire il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo 2012 pari al 2,5% del PIL; e iii) adottare le necessarie misure supplementari di carattere strutturale per garantire che nel 2013 il disavanzo si attesti a livelli nettamente inferiori alla soglia del 3% del PIL. Allo stesso tempo, è stato raccomandato di riportare al più presto il rapporto debito pubblico/PIL su un percorso discendente in modo da compiere progressi sufficienti verso la conformità con il parametro per la riduzione del debito. L'aggiustamento di bilancio necessitava altresì il sostegno dei miglioramenti proposti del quadro relativo alla *governance* di bilancio. Il Consiglio ha fissato al 13 settembre 2012 il termine entro il quale il governo ungherese doveva adottare misure efficaci in tal senso. Sempre il 13 marzo 2012, il Consiglio ha deciso di sospendere una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione per l'anno 2013 a favore dell'Ungheria (in linea con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio).
- (5) Il 30 maggio 2012, sulla base del programma di convergenza 2012 e di un'ulteriore precisazione delle misure di risparmio, la Commissione ha concluso che l'Ungheria aveva dato seguito effettivo ai fini della correzione del disavanzo eccessivo. In particolare, si prevedeva che il disavanzo della pubblica amministrazione raggiungesse il 2,5% del PIL nel 2012 e si attestasse a livelli nettamente inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL stabilito nel trattato nel 2013, come raccomandato dal Consiglio a marzo. Inoltre, si prendeva atto dei progressi compiuti nel rafforzamento del quadro relativo alla *governance* di bilancio, pur ritenendo lenti i progressi complessivi in questo campo. In questo contesto il 30 maggio 2012 la Commissione ha adottato una proposta volta a porre fine alla sospensione degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione. Il 22 giugno 2012 il Consiglio ha condiviso la valutazione della Commissione e ha adottato una decisione per porre fine alla sospensione degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione.
- (6) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel quadro dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano i dati in materia di debito e disavanzo della pubblica amministrazione e altre variabili connesse due volte l'anno, entro il 1° aprile e 1° ottobre, conformemente

all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea<sup>2</sup>.

- (7) Nel valutare se una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è necessario che il Consiglio adotti una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni<sup>3</sup>.
- (8) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dall'Ungheria anteriormente al 1° aprile 2013, le previsioni primaverili 2013 della Commissione e la valutazione delle misure correttive supplementari adottate con un decreto governativo il 13 maggio 2013 giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito:
- nel 2012, grazie ad un considerevole sforzo di bilancio, il disavanzo pubblico ha raggiunto l'1,9% del PIL. Questo risultato è stato conseguito anche grazie ad entrate a tantum pari a  $\frac{3}{4}$ % del PIL, comprese le entrate a tantum superiori a quanto iscritto a bilancio dello 0,2% del PIL connesse all'ulteriore trasferimento di attivi dal pilastro pensionistico privato a quello pubblico. Il bilancio 2012 adottato si prefiggeva l'obiettivo di un disavanzo del 2,5% del PIL sulla base di una crescita dello 0,5%. Il bilancio prevedeva una riserva straordinaria dell'1,1% del PIL e numerose misure di risanamento, in particolare: i) misure dirette ad incrementare le entrate di circa  $1\frac{3}{4}$ % del PIL, fra cui l'aumento delle imposte indirette e dei contributi previdenziali; ii) misure strutturali sul lato della spesa equivalenti a  $\frac{3}{4}$ % del PIL, quali la revisione delle prestazioni sociali; e iii) tagli alla spesa pari a  $\frac{1}{4}$ % del PIL nel settore pubblico, compreso il blocco dei salari nominali nella maggior parte dei settori. Al fine di compensare le prospettive di crescita in costante deterioramento, in aprile e in ottobre il governo ha adottato due grandi pacchetti di misure correttive supplementari (pari in totale allo 0,7% del PIL), i quali prevedono principalmente ulteriori tagli agli stanziamenti delle istituzioni di bilancio e cui è stata data esecuzione per circa metà. Inoltre, il saldo del settore delle amministrazioni locali è migliorato di circa lo 0,7% del PIL rispetto alle previsioni di bilancio, principalmente in virtù della modesta attività d'investimento. Nel contesto della relazione intermedia di ottobre 2012 sui progressi realizzati nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, l'obiettivo ufficiale di disavanzo 2012 è stato riveduto al rialzo dal 2,5% al 2,7% del PIL. Nel complesso, l'efficace applicazione di misure correttive pari a circa il 3% del PIL adottate dall'amministrazione centrale e il miglioramento del saldo delle amministrazioni locali hanno alla fine consentito un disavanzo dell'1,9% del PIL, con un miglioramento dello 0,6% del PIL rispetto all'obiettivo di disavanzo iniziale. L'attivazione delle riserve straordinarie

---

<sup>2</sup> GUL 145 del 10.6.2009, pag. 1.

<sup>3</sup> In linea con le "Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza", approvate dal comitato economico e finanziario in data 3 settembre 2012. Cfr.:

[http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/pdf/coc/code\\_of\\_conduct\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf)

iscritte a bilancio ha compensato gli scostamenti di bilancio, in parte dovuti a un contesto macroeconomico peggiore del previsto;

- secondo le previsioni del programma di convergenza 2013 dell'Ungheria il disavanzo pubblico si attesterà al 2,7% del PIL sia nel 2013 che nel 2014. Tuttavia secondo le previsioni di primavera 2013 della Commissione il disavanzo sarà del 3% del PIL nel 2013 e del 3,3% del PIL nel 2014, il che indica che la situazione di disavanzo eccessivo non è cessata in modo duraturo. Il 13 maggio 2013, a seguito della pubblicazione delle previsioni di primavera 2013 della Commissione, il governo ungherese ha adottato per il 2013 e il 2014 misure correttive supplementari pari in termini lordi rispettivamente a circa lo 0,3% e lo 0,7% del PIL. La valutazione aggiornata di bilancio della Commissione, che tiene conto dell'effetto di miglioramento netto del disavanzo di queste misure correttive supplementari, prevede nel 2013 e nel 2014 un disavanzo rispettivamente pari al 2,7% e al 2,9%, cioè inferiore al valore di riferimento del 3% del PIL nel corso del periodo oggetto della previsione. Inoltre, stando alle stime della Commissione, il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum si attesterà a  $-3/4\%$  del PIL nel 2013 e a  $-1\frac{1}{2}\%$  del PIL nel 2014 e sarà quindi conforme all'obiettivo a medio termine dell'Ungheria di  $-1,7\%$  del PIL;
  - il rapporto debito/PIL, dopo aver toccato l'82% nel 2010, è sceso al 79,2% nel 2012, grazie ai sostanziali trasferimenti in conto capitale una tantum connessi all'abolizione del regime pensionistico privato obbligatorio e a una serie di misure di risanamento. Secondo il programma di convergenza 2013 il rapporto debito/PIL continuerà a diminuire, scendendo al 78,1% e al 77,2% rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e rimanendo su un percorso discendente anche in seguito. Anche tenendo conto dell'effetto delle nuove misure di risanamento adottate il 13 maggio 2013, la Commissione prevede che il rapporto debito/PIL sarà più elevato di circa un punto percentuale sia nel 2013 che nel 2014;
- (9) Per quanto riguarda la *governance* di bilancio, il Consiglio ha invitato le autorità ungheresi a istituire un quadro a medio termine effettivamente vincolante e ad ampliare le competenze analitiche del consiglio di bilancio alla luce del suo diritto di veto sul bilancio annuale. Il programma di convergenza 2013 annuncia l'intenzione di realizzare progressi in questo campo nell'autunno 2013. Si continuerà a monitorare attentamente i progressi nell'ambito del semestre europeo.
- (10) Il Consiglio rammenta che, a partire dal 2013, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Ungheria dovrà mantenere un orientamento della politica di bilancio in linea con il proprio obiettivo a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e dovrà realizzare progressi sufficienti verso la conformità con il criterio del debito conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (11) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (12) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Ungheria è stato corretto e la decisione 2004/918/CE deve pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Ungheria è stata corretta.

*Articolo 2*

La decisione 2004/918/CE è abrogata.

*Articolo 3*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*